

# **A.I.A.L.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI LEVRIERI AFGHANI NUOVO STATUTO SOCIALE “ARMONIZZATO” E.N.C.I.**

## **COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Art.1**

E' costituita, con sede a Milano, l'Associazione Specializzata denominata A.I.A.L.A. (Associazione Italiana Amatori Levrieri Afghani), associata all'Ente della Cinofilia Italiana ( ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determini, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI. Essa ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Levriero Afghano, appartenente al Gruppo 10, gruppo della classificazione F.C.I., svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici della Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l'A.I.A.L.A. fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed i risultati ottenuti. L'Associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata

### **Art. 2**

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

- Propaganda la divulgazione ed il miglioramento del Levriero Afghano, di cui all'Art. 3, potenziandone la selezione e l'allevamento ed assistendo – nei limiti delle proprie possibilità – gli associati in tutte le iniziative di interesse generale rivolte allo studio ed al miglioramento della Razza;
- organizza manifestazioni direttamente o in collaborazione con l'ENCI , con Società Cinofile da questo riconosciute oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilita.

### **Art.3**

L'A.I.A.L.A. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzioni capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad *acta* nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

### **Ar.4**

L'A.I.A.L.A. presta all'ENCI piena collaborazione ; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni , alle richieste e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratificata ENCI.

## **SOCI**

### **Art. 5**

Possono essere soci dell'AIALA tutti i cittadini italiani e stranieri, di accertata moralità, che abbiano interesse e simpatia verso il Levriero Afghano e che intendano sostenerne il miglioramento. Per acquisire lo status di socio è necessario presentare domanda di ammissione, formulata per iscritto, presentata nei modi previsti dal presente Statuto e sulla quale si esprimerà il Consiglio Direttivo.

## **Art.6**

I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della Società o in osservanza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali, è diversa solo la misura dell'importo della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile apporto alle iniziative del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari le persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

**Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di paritetare alle manifestazioni dalla stessa promosse**

## **Art. 7**

La domanda di ammissione a socio, formulata per iscritto, deve essere indirizzata al Presidente e convalidata dalla firma di due soci presentatori. In essa il richiedente dovrà specificare che, presa visione dello Statuto sociale, si impegna ad accertarne le norme e la disciplina relativa, nonché ad osservare tutte quelle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale in caso di mancata accettazione della stessa non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

**Le domande di ammissione a socio, presentata per l'anno in corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solo dal Consiglio Direttivo neoeletto.**

## **Art.8**

L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai propri Soci. **La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile a terzi.**

## **Art. 9**

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intende tacitamente rinnovata per quella successiva qualora il socio stesso non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata, o per posta elettronica certificata, indirizzata al consiglio direttivo dell'associazione, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso.

## **Art. 10**

La qualifica di socio si perde:

- A) per dimissioni, presentate secondo le modalità indicate dall'Art. 9;
- B) per morosità nel pagamento della quota sociale;
- C) Per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

## **Art.11**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. **Tutti i soci maggiorenni della Società Specializzata in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso dispongono del diritto di voto.**

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art.12**

Sono organi della Società:

- A. L'Assemblea dei Soci.
- B. Il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere che sarà nominato dall'ENCI
- C. Il Presidente
- D. Il Comitato dei Probivi
- E. Il Consiglio sindacale
- F. Il Comitato Tecnico.

### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

#### **Art.13**

L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe devono essere depositate dal socio, cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le sue deleghe ad altro socio.

#### **Art.14**

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda, da un socio chiamato tra i presenti a presiederla. Egli dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe, depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con chele segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si provvederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta fino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

#### **Art. 15**

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria una (1) volta l'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività dell'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione può essere annunciata dal Presidente ai soci mediante l'invio di posta ordinaria oppure mediante invio di posta elettronica certificata, qualora il Socio abbia dato il proprio assenso a tale proposito. Tale comunicazione deve essere inviata almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale dei Soci. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti di persona o per delega almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere parola senza però diritto di voto.

#### **Art.16**

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- A. sul programma generale dell'Associazione
- B. sulla elezione delle cariche sociali
- C. **sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto finanziario**
- D. sulle modifiche dello Statuto
- E. sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previsto dall'Art.4
- F. su ogni altro agrumeto iscritto all'Ordine del Giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art.17**

Il Consiglio Direttivo è composto da sei consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, un ulteriore Consigliere è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio stesso, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art.18**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e la remunerazione, ecc.ecc.

#### **Art.19**

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente dell'Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vicepresidente debbono essere eletti fra i consiglieri. Il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio, non lo saranno mai allorché ricevano remunerazione per il loro lavoro.

#### **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal VicePresidente o, qualora questo mancasse, dal consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. I consiglieri possono partecipare alle riunioni anche tramite sistemi di audio e/o videoconferenza. In tal caso il Presidente dovrà constatare l'effettiva presenza ed identità dei partecipanti da sede remota ed assicurare che non vi siano limitazioni alla loro facoltà di comprensione e di intervento sui temi in discussione. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Le modalità di riunione sopra menzionate relativamente al Consiglio Direttivo, sono da intendersi valide anche per Comitato Tecnico ed i vari Comitati esistenti.

#### **PRESIDENTE**

#### **Art.21**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio, le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio. ma senza diritto di voto.

#### **COMITATO TECNICO**

#### **Art.22**

Il Comitato Tecnico è composto da cinque membri ed è così costituito:

- A. dal Presidente della Società che è anche Presidente del Comitato
- B. Dal Consigliere già designato ENCI
- C. da tre membri nominati dal Consiglio dell'Associazione

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altra causa uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente della Società richiederne la sostituzione all'organismo competente ( Consiglio Direttivo). In caso di dimissioni del Consiglio o di nomina di un Commissario straordinario anche il Comitato Tecnico si intenderà decaduto; la sua ricomposizione verrà disposta successivamente la nomina del nuovo Consiglio e secondo le norme del presente Statuto.

#### **Art.23**

Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici della Società. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza del Levriero Afgano in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione e all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli aspiranti giudici, allo svolgimento delle manifestazioni , ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico, il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e , in quanto possibile, di attuarle, rendendo interprete delle medesime presso l'ENCI ed i suoi organi competenti.

#### **Art.24**

Per la convocazione del Comitato Tecnico e per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per la convocazione del Consiglio Direttivo.

#### **PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE**

#### **Art.25**

Il patrimonio della Società è costituito:

- A. dai beni mobili ed immobili
- B. dalle somme accantonate
- C. da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate della Società sono costituite:

- A. dalle quote annuali versate dai Soci
- B. dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone
- C. dall'attività di gestione
- D. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo

#### **Art.26**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre, delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all'ENCI. **Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivati dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti neppure indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi importa dalla legge.**

#### **Art.27**

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci , eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco

supplente. I Sindaci hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

## **NORME DISCIPLINARI**

### **Art.28**

Qualsiasi socio anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI e il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole di deontologia e correttezza sportiva. Il socio che trasgredisce tali obblighi e comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Associazione è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'A.I.A.L.A. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'A.I.A.L.A. sono appellabili davanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'ENCI.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari, fra i soci che non ricoprono già cariche di Consigliere; uno dei membri effettivi sarà sempre competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo sarà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dando termine almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all'attuazione del lodo dei Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico del socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione sino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà via definitiva.

L'A.I.A.L.A. ottempera a da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

## **ORGANIZZAZIONE**

### **Art.29**

Il Consiglio Direttivo può avallare, su motivata e valida richiesta soci, la creazione di sezioni periferiche o regionali, allorché ritenga che ciò sia utile agli scopi della Società ed alla valorizzazione della razza del Levriero Afghano. Ad ognuna di esse verrà preposto un responsabile eletto, a norma di Statuto, agli aderenti della sezione stessa.

Le norme di funzionamento ed i limiti di competenza di ciascuna sezione periferica o regionale e dei rispettivi soci responsabili saranno precisati nella deliberazione consigliare che ne stabilisce la creazione.

Ogni gruppo periferico potrà avere un proprio statuto, che dovrà essere tuttavia preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo. L'A.I.A.L.A. invierà alla segreteria di ogni gruppo periferico una

parte delle singole quote associative riscossa dagli aderenti; l'ammontare di detta parte sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di sciogliere le sezioni o di revocare l'incarico ai rispettivi responsabili ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi organici o disciplinari, e può nominare un commissario straordinario per la loro provvisoria gestione.

**Art.30**

L'organo ufficiale di stampa della Società è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell'ENCI. Su tale pubblicazione e su altra edita dall'ENCI, la società potrà dar corso alla stampa di un proprio notiziario che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori del Levriero Afghano e di interesse particolare per i Soci.

**VARIE**

**Art.31**

Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

**Art.32**

Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci avente diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da un'Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

**Art.33**

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione importa dalla Legge.

**Art. 34**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell'ENCI oltre alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.